

ACCORDO DI RISERVATEZZA BILATERALE (NDA MUTUO)

Modello per collaborazioni creative — entrambe le parti si impegnano reciprocamente

Istruzioni: questo accordo vincola entrambe le parti in modo simmetrico. Adatto a collaborazioni tra autori, registi, produttori o qualsiasi creativo che scambi informazioni riservate nella fase di sviluppo di un progetto comune. Compila i campi in parentesi quadre prima della firma.

PARTI DELL'ACCORDO

Parte A:

[NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE], nato/a a [LUOGO] il [DATA] / con sede in [INDIRIZZO], C.F./P.IVA [CODICE]

Parte B:

[NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE], nato/a a [LUOGO] il [DATA] / con sede in [INDIRIZZO], C.F./P.IVA [CODICE]

di seguito congiuntamente denominate le "Parti", convengono quanto segue.

ART. 1 — OGGETTO

Le Parti intendono avviare una collaborazione creativa relativa a:

[DESCRIZIONE DEL PROGETTO O DELLA COLLABORAZIONE: es. sviluppo di un progetto cinematografico, coproduzione di un format televisivo, collaborazione su un progetto musicale/audiovisivo]

In questo contesto, ciascuna Parte potrà condividere con l'altra informazioni riservate di propria titolarità. Il presente accordo disciplina gli obblighi reciproci di riservatezza su tali informazioni.

ART. 2 — INFORMAZIONI RISERVATE

Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati e i materiali relativi al progetto indicato all'art. 1, condivisi da una Parte all'altra, inclusi a titolo esemplificativo:

- strutture narrative, soggetti, trattamenti, sceneggiature, bozze e versioni intermedie;
- concept, format, meccanismi di interazione, Bibbia del format;
- composizioni musicali, testi, arrangiamenti non pubblicati;
- strategie di sviluppo, budget, piani di produzione, liste di contatti;
- ogni altra informazione identificata come riservata al momento della trasmissione.

Non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni che: (a) erano già di dominio pubblico al momento della condivisione o lo sono diventate senza colpa della Parte ricevente; (b) erano già note alla Parte ricevente prima della firma; (c) sono state rivelate da terzi che ne avevano il diritto; (d) devono essere divulgate per obbligo di legge o provvedimento dell'autorità.

ART. 3 — OBBLIGHI RECIPROCI DI RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna reciprocamente nei confronti dell'altra a:

- mantenere riservate le Informazioni Riservate ricevute e non divulgarle a terzi senza previo consenso scritto dell'altra Parte;
- utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per le finalità della collaborazione indicata all'art. 1;
- non riprodurre o copiare le Informazioni Riservate se non per le necessità operative della collaborazione;
- limitare l'accesso interno alle sole persone che ne abbiano necessità per la collaborazione, vincolandole preventivamente a obblighi equivalenti.

ART. 4 — TITOLARITÀ DEL DIRITTO D'AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il presente accordo non comporta alcun trasferimento di diritti d'autore o di proprietà intellettuale. Ciascuna Parte mantiene la titolarità esclusiva dei propri materiali, idee e opere condivisi. Nessuna licenza o cessione di diritti è implicita nel presente accordo. Eventuali accordi sulla titolarità delle opere create in collaborazione saranno regolati da un contratto separato.

ART. 5 — DURATA

Il presente accordo decorre dalla data di firma e rimane in vigore per [3 / 5 / a tempo indeterminato] anni, o fino alla firma di un contratto definitivo che sostituisca il presente accordo.

L'accordo rimane efficace anche nel caso in cui la collaborazione non si concretizzi. Le Informazioni Riservate condivise durante la fase esplorativa rimangono coperte dall'obbligo di riservatezza per tutta la durata indicata.

ART. 6 — PENALE E RISARCIMENTO

In caso di violazione degli obblighi del presente accordo, la Parte inadempiente corrisponde all'altra una penale di euro [IMPORTO, es. 5.000 — 20.000] per ogni violazione accertata, fatto salvo il diritto della Parte lesa al risarcimento del maggior danno effettivo ai sensi dell'art. 1382 c.c.

ART. 7 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia le Parti concordano la competenza esclusiva del Tribunale di [CITTÀ]. Le Parti potranno in alternativa ricorrere alla mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 28/2010 prima di adire il tribunale.

ART. 8 — GDPR

I dati personali delle Parti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Ciascuna Parte agisce come titolare autonomo del trattamento dei dati dell'altra per le finalità del presente accordo.

FIRME

Luogo e data

Firma Parte A

Firma Parte B

NOTA: Questo modello è fornito a titolo orientativo. Per collaborazioni di alto valore commerciale o con elementi internazionali, è consigliabile adattarlo con l'assistenza di un professionista. Disponibile anche il modello NDA unilaterale per presentazioni a produttori e broadcaster: www.dandi.media

DANDI.media — Studio Legale di Proprietà Intellettuale, Diritto d'Autore e dello Spettacolo | Roma e Genova |
www.dandi.media